



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione generale – Ufficio I
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>



Agli	Enti Gestori delle Scuole Primarie Paritarie
Agli	Uffici Ambiti Territoriali per le Province di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine
Alla	FIDAE regionale
Al	Sito istituzionale

Oggetto: Scuole Primarie Paritarie - presentazione istanza di convenzionamento – modifica convenzioni in essere.

Si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti rispetto ai numerosi quesiti che pervengono sia in merito alla stipula delle nuove convenzioni tra l'Amministrazione scolastica e le scuole primarie paritarie che alla modifica delle convenzioni in essere tra l'Amministrazione scolastica e le scuole primarie convenzionate.

Fonti normative.

Le norme che disciplinano le condizioni e le modalità per la stipula/modifica delle convenzioni sono il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 – "Regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell'articolo 1-bis legge 3 febbraio 2006, n. 27" ed il Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 84 - Linee guida applicative del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23.

Concetto di convenzione.

La convenzione prevede la stipula di un accordo tra il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Ambito Territoriale competente per Provincia, a seguito di Decreto direttoriale di autorizzazione a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, e le singole scuole primarie paritarie ed ha per oggetto l'assegnazione e la corresponsione all'ente gestore di un contributo annuo statale determinato in base al numero delle classi autorizzate ed alle ore autorizzate a copertura parziale del costo sostenuto per il sostegno degli alunni disabili.

Il D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 stabilisce, all'articolo 2, comma 2, che "con la stipula della convenzione il gestore si obbliga..... a mantenere un **numero minimo di 10 alunni** per classe convenzionata".

Termini presentazione istanza convenzionamento.

Gli enti gestori delle scuole primarie già paritarie che intendono stipulare la convenzione devono presentare apposita istanza all'Ufficio Scolastico Regionale, a mezzo raccomandata o PEC all'indirizzo drfr@postacert.istruzione.it, entro il termine perentorio del 31 marzo che precede l'avvio dell'a.s. cui l'accordo si riferisce; la convenzione avrà decorrenza a partire dall'anno scolastico successivo. Si allega il relativo modello in formato word compilabile (Allegato 1).

Non verranno accolte domande presentate dopo tale data.

Si precisa che nell'istanza di convenzionamento va specificato il numero delle classi per le quali viene richiesta la stipula della convenzione ed il numero degli alunni per i quali è richiesta l'attribuzione delle ore di sostegno in convenzione a parziale copertura del costo sostenuto per il docente di sostegno.

La convenzione è registrata presso l'Agenzia delle Entrate competente territorialmente a cura e spese del soggetto gestore.

Documentazione da allegare all'istanza convenzionamento

Con la presentazione dell'istanza l'Ente Gestore deve dichiarare:



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione generale – Ufficio I
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>



- a) che l'ente di cui ha la rappresentanza, se persona giuridica, ha sede legale ovvero, se sprovvisto di personalità giuridica, ha il domicilio, oppure, nel caso di persona fisica, ha la residenza in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) che permangono i requisiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62;
- c) che il coordinamento delle attività educative e didattiche è affidato a soggetto in possesso di titoli culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente operante nella scuola;
- d) che i contratti individuali di lavoro dei docenti rispettano i contratti collettivi di lavoro di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla Diocesi e fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Il gestore deve altresì dichiarare che, entro trenta giorni dall'apertura dell'anno scolastico, provvederà a:

- a) fornire un prospetto con l'indicazione del numero degli alunni iscritti a ciascuna classe in convenzione e non convenzionata;
- b) indicare il numero di alunni iscritti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Relativamente agli alunni disabili per i quali si chiede il contributo al sostegno sarà cura dell'ente gestore presentare un prospetto, da compilare e firmare a cura del legale rappresentante, riportante in sintesi, mediante l'utilizzo di apposita codifica in luogo dei dati personali identificativi degli alunni, la situazione dei medesimi alunni disabili frequentanti, e che costituisce DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ai sensi degli artt. 47 e ss. del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Si allega il modello in formato word compilabile (Allegato 2).

Si precisa che non devono essere riportati i nominativi degli alunni disabili in chiaro, ma deve essere adottata apposita codifica che consente di risalire in modo univoco, in caso di controlli, all'identità dell'alunno stesso.

La convenzione, prodotta in due copie e controfirmata dalle parti, è registrata presso l'Agenzia delle Entrate competente territorialmente a cura e spese del soggetto gestore.

Una copia in originale, munita del timbro dell'Agenzia delle Entrate, deve essere consegnata all'Ufficio Ambito Territoriale competente per provincia.

Termini presentazione istanza modifica convenzione

Il Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 84 fissa, all'articolo 3, i termini per la presentazione dell'istanza, da parte dell'ente gestore della scuola primaria paritaria, di modifica della Convenzione in essere.

"La convenzione può essere modificata a richiesta del Gestore nei seguenti casi:

- a. aumento o diminuzione del numero delle classi e del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo rispetto a quelle risultanti dall'atto di convenzione;*
b. mutamento del Gestore (Ente o persona fisica);
c. trasferimento di sede della scuola convenzionata."

"La richiesta di modifica per i casi di cui al punto a) deve essere inoltrata dal gestore/rappresentante legale, o persona munita di procura speciale:

- per le classi entro il termine previsto dal regolamento sulla parità scolastica e cioè 30 giorni dopo la chiusura delle iscrizioni."*

Si allega il relativo modello in formato word compilabile (Allegato 3);

"- per le ore di sostegno, entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento."

Si allega il relativo modello in formato word compilabile (Allegato 4).



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione generale – Ufficio I
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>



I mutamenti di ente gestore e i trasferimenti di sede di cui ai punti b) e c) devono avvenire, di norma, prima dell'avvio dell'anno scolastico nel quale hanno effetto, fatti salvi casi eccezionali che sono rimessi alla competenza degli Uffici Scolastici Regionali.

L'Ufficio Scolastico Regionale accetta la proposta di modifica della convenzione, **nei limiti dello stanziamento di bilancio e delle disposizioni ministeriali.**"

Durata convenzioni.

Le convenzioni hanno la durata massima di nove anni.

La convenzione di durata pluriennale può essere modificata dall'Ufficio Scolastico Regionale in relazione al variare dell'entità economica dei contributi assegnati annualmente dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 636 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oppure in relazione alla variazione delle condizioni previste dalla normativa per le convenzioni (riduzione delle classi funzionanti, riduzione degli alunni disabili frequentanti beneficiari del sostegno, mancato rispetto del numero minimo di 10 alunni per classe già convenzionata).

La modifica della convenzione non comporta lo slittamento del termine iniziale di decorrenza dei nove anni di durata, bensì si procederà alla stipula di un atto modificativo della convenzione in essere.

Si precisa che, a seguito dell'emanazione della nota ministeriale prot.n. 3443 del 29.03.2017, a firma dell'allora Direttore Generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, seguendo le indicazioni ivi riportate, l'Ufficio scolastico regionale ha provveduto, fino all'anno scolastico 2023/2024, al rinnovo annuale delle convenzioni giunte alla naturale scadenza dei 9 anni. In assenza di indicazioni ministeriali diverse, si procederà come sopra indicato anche per il futuro prossimo.

Ammontare contributi assegnabili.

Contributo per classi in convenzione

L'ammontare del contributo annuo spettante per ciascuna classe convenzionata, pari ad € 19.367,00, è stato stabilito dal Decreto Ministeriale 21 maggio 2007 inerente i "criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2007/2008".

Il Decreto Ministeriale 26 marzo 2012, n. 24, ha stabilito, all'articolo 6, che "alle scuole paritarie convenzionate viene assegnato un contributo annuo avuto riguardo a numero di classi con una composizione minima di **10 alunni**...omissis", riprendendo, così quanto già anticipato dal D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 all'articolo 2, comma 2.

Contributo per sostegno in convenzione

Con il Decreto Ministeriale 21 maggio 2007 è stato riconosciuto alle scuole paritarie convenzionate il contributo annuale, riferito a 24 ore settimanali di sostegno, pari ad € 19.367,00, a copertura parziale del costo sostenuto per le ore di sostegno destinate agli alunni disabili. Per quanto sopra, pertanto, verrà stabilito l'importo pari ad 1/24 (un ventiquattresimo) di € 19.367,00 per ogni ora di sostegno effettivamente attribuita in convenzione.

Il numero delle ore di sostegno assegnabili in convenzione viene rapportato alla gravità della disabilità degli alunni disabili autocertificata (comma 1 o comma 3 articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Obblighi gestori convenzionati e non convenzionati.

I gestori delle scuole primarie paritarie convenzionate, così come tutti gli enti gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, dovranno compilare, sul portale ministeriale SIDI/Rilevazione funzionamento, entro il **30 settembre** di ogni anno scolastico, la dichiarazione di regolare funzionamento.

Effetti delle variazioni quali-quantitative sul contenuto delle convenzioni in essere o di quelle di cui si richiede il rinnovo.

Al verificarsi di variazioni concernenti i requisiti sottoelencati, è fatto obbligo agli enti gestori convenzionati di darne comunicazione.

Le variazioni di cui trattasi si riferiscono ad uno o più dei seguenti requisiti:

- il numero delle classi;
- il numero degli alunni per classe (inferiore a 10);



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione generale – Ufficio I
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - Codice Univoco Ufficio NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.usrfvg.gov.it>



- il numero degli alunni disabili frequentanti;
- l'ente gestore;
- la sede della scuola convenzionata.

Circa i termini per assolvere agli obblighi di comunicazione di cui sopra, si specifica quanto segue.

Per quanto concerne la **modifica del numero delle classi**, la comunicazione deve essere inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC all'indirizzo drfr@postacert.istruzione.it, **entro i 30 giorni successivi la chiusura al termine delle iscrizioni**; per quanto attiene, invece, alla **variazione delle ore di sostegno** la comunicazione deve essere inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o PEC all'indirizzo drfr@postacert.istruzione.it, entro il **30 settembre** dell'anno scolastico di riferimento. Si precisa che, in caso di inoltro tramite raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale.

Va precisato che la modifica delle convenzioni in essere o in sede di rinnovo avente ad oggetto l'incremento delle risorse finanziarie che saranno assegnate, ove comporti l'utilizzo di risorse aggiuntive da parte dello scrivente Ufficio, è sottoposta anch'essa al rispetto del vincolo dell'importo dello stanziamento di bilancio destinato alle convenzioni con le scuole primarie. In virtù di questo ultimo vincolo l'Ufficio si trova, anche in questo caso, a dover operare a saldi invariati, ossia, potrà autorizzare la modifica delle convenzioni, che comportino maggiori spese, nel caso in cui, a livello ministeriale, vengano assegnate ulteriori risorse finanziarie da destinare alla modifica delle convenzioni, oppure, a seguito del "disaccantonamento" di risorse derivanti dalla modifica delle altre convenzioni in essere.

Quanto sopra è stabilito dall'articolo 1 bis, comma 6, del decreto legge 250/2005, convertito con modifiche dalla Legge 3 febbraio 2006 n. 27, laddove si prevede che "per l'aumento o la diminuzione del numero delle classi effettivamente funzionanti, del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo, rispetto alle situazioni fissate all'atto della stipula della convenzione, il gestore, con le modalità di cui all'articolo 3, richiede l'atto modificativo della convenzione all'Ufficio scolastico regionale, che provvede nei limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione".

Risoluzione convenzioni.

Si rammenta che le convenzioni in essere si risolvono di diritto nel caso di revoca della parità scolastica.

La presente circolare è trasmessa a mezzo posta elettronica e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

Il Dirigente
Dott.sa Roberta Scanu

Il referente
Dr.ssa Monica Nardella
Indirizzo posta elettronica: usrfvg.paritarie@istruzione.it

Allegati: allegato 1, allegato 2, allegato 3, allegato 4.